

ALLEGATO 4 – Settore agricoltura e acquacoltura/pesca

Criteria e modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9 "Disciplina delle attività di protezione civile in provincia di Trento", per danni alle attività agricole e dell'acquacoltura causati dall'emergenza maltempo del 27-30 ottobre 2018 che ha colpito la provincia di Trento.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Per il settore dell'agricoltura i contributi previsti dal presente bando rientrano nell'art. 14 e nell'art. 30 del Regolamento UE n. 702 del 25 giugno 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 193/25 del 1° luglio 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie del settore agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006.

Per il settore dell'acquacoltura i contributi previsti dal presente bando rientrano nell'art. 44 del Regolamento UE n. 1388 del 16 dicembre 2014, pubblicato sulla G.U.U.E. L 369/37 del 24 dicembre 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie del settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura

Le presenti disposizioni si applicano agli interventi a favore alle piccole e medie imprese, per le attività produttive del settore agricolo primario e nel settore della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, per danni causati da calamità a immobili, attrezzature, macchinari, scorte vive e mezzi di produzione, nonché per perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola ai sensi dell'articolo 72 della legge provinciale 1 luglio 2011, n. 9, in relazione alla dichiarazione dello stato di emergenza di carattere provinciale, emanato con decreto del Presidente n. 73 del 30 ottobre 2018.

Non possono beneficiare di aiuti le imprese in difficoltà di cui all'art. 2 punto 14 del reg. UE n. 702/2014, salvo i casi indicati dall'articolo 1, comma 6, lettera a) del medesimo regolamento e dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 1388/2014.

Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 5, del reg. UE n. 702/2014, non possono inoltre beneficiare di aiuti le imprese destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno.

Le imprese agricole del settore dell'acquacoltura e pesca devono rispettare, durante il periodo della concessione dell'aiuto, le norme della politica comune della pesca e qualora non vengano rispettate, l'aiuto dovrà essere rimborsato in proporzione alla gravità dell'infrazione.

Si deroga dagli obblighi e dai vincoli di cui all'articolo 6 della L.p. 4/2003 (legge provinciale sull'agricoltura) ed anche ai vincoli della normativa in materia di Organizzazione Comune di Mercato (O.C.M.) per il settore ortofrutticolo (DM 5927 del 18/10/2017), qualora gli impianti e le strutture danneggiate dagli eventi calamitosi, per le quali viene richiesto il contributo per il ripristino, siano ancora soggette a vincolo.

2. BENEFICIARI

Possono beneficiare dell'aiuto previsto dal presente provvedimento le piccole e medie imprese che rispettano la definizione di piccole e medie imprese come stabilito dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 702/2014 e come stabilito dall'Allegato 1 del Reg. (Ue) 1388/2014:

- le imprese agricole come elencate dalla L.p. 4/2003 all'articolo 2, comma 1, lettera a): imprese agricole singole come individuate dalla normativa statale e provinciale vigente, e lettera b): società costituite per la conduzione di imprese agricole come individuate dalla lettera a);
- le cooperative agricole e le cooperative di raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e i loro consorzi, che risultino iscritti nel registro delle cooperative della provincia di Trento di cui alla legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 (Vigilanza sulle cooperative), come elencate all'articolo 2, comma 1 lettera d) della L.p. 4/2003.

3. CUMULO E LIMITI DI SPESA

L'importo minimo della spesa ammissibile per ciascuna domanda, è di Euro 2.000,00 Iva esclusa. Tale importo dovrà essere rispettato sia in fase di concessione del contributo sia in fase di istruttoria della liquidazione finale.

Il contributo complessivamente concesso non può superare euro 500.000,00.

Per ogni beneficiario e per ogni bando è possibile la presentazione di una sola domanda di aiuto.

I contributi e gli indennizzi previsti dai presenti criteri non sono cumulabili con altre agevolazioni concesse da amministrazioni o da enti pubblici per i medesimi beni e per le medesime finalità.

Gli aiuti intesi ad indennizzare i danni materiali di cui all'art. 30 del Reg. (Ue) n. 702/2014 non possono essere cumulati con gli aiuti agli investimenti finalizzati al ripristino del potenziale produttivo ai sensi dell'art. 14 del medesimo regolamento, per i medesimi beni danneggiati.

4. CRITERI DI AMMISSIBILITA' e COSTI AMMISSIBILI

(A)

Ai sensi dell'art. 30 del Reg. (Ue) n. 702/2014 saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2018, relative ai danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione e per perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola o dei mezzi di produzione.

Nello specifico il risarcimento riguarda:

1. danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione;
2. mancato reddito dovuto alla perdita della produzione dell'annata 2018 secondo i parametri stabiliti dall'art. 30, punto 7, del Regolamento UE n. 702/2014:

$$\text{Mancato reddito } E = (A-B) - C + D$$

A = (quantità media annua del prodotto ottenuto negli anni 2015-2016-2017 oppure produzione media triennale calcolata sugli anni 2013-2014- 2015-2016-2017 escludendo il valore più alto e il più basso) X (prezzo medio di vendita ricavato)

B = (quantità prodotto ottenuto nell'anno 2018) X (prezzo medio di vendita ricavato)

C = costi non sostenuti a causa della calamità

D = altri costi sostenuti a seguito della calamità

Fa parte della spesa ammissibile a risarcimento anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità.

(B)

Ai sensi dell'art. 14 del Reg. (Ue) n. 702/2014 saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute successivamente alla presentazione della domanda di aiuto (effetto di incentivazione) secondo i costi ammissibili di seguito elencati, relativi al ripristino a seguito degli eventi calamitosi precedentemente citati. I costi saranno ammissibili solo fino al livello preesistente al verificarsi dell'evento. Beneficiari dell'art. 14 del Reg. (Ue) n. 702/2014 sono le PMI attive nella produzione agricola primaria.

1. Rifacimento di strutture di copertura di colture quali: serre, tunnel permanenti, tunnel temporanei con relativi accessori, compresi i costi di smontaggio e smaltimento del vecchio impianto.
2. Acquisto e posa in opera di teli e reti ombreggianti, antinsetto, antigrandine e antipioggia, con relativi accessori.
3. Rifacimento di impianti di frutteto, vigneto e piccoli frutti danneggiati dagli eventi calamitosi (materiale vegetale e paleria atta al sostegno della coltura). Sono ammessi anche i costi per il consolidamento e la messa in sicurezza dei fondi e muri di sostegno, danneggiati a seguito della citata calamità, nonché le recinzioni.
4. Ripristino di terreni danneggiati da smottamenti dovuti alle piogge torrenziali;
5. Ripristino di strutture per ricovero e allevamento di animali, macchine, attrezzature agricole e scorte agrarie.
6. Acquisto di macchinari e attrezzature in sostituzione di quelli danneggiati dalla calamità;
7. Acquisto di animali e ripristino di mezzi di produzione.

Sono ammissibili inoltre i costi generali collegati alle spese relative ad opere, come ad esempio onorari di architetti, ingegneri e consulenti, onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, nel limite massimo totale del 12% della spesa ammessa dei lavori, comprensiva dell'eventuale importo degli imprevisti nella misura massima del 3% sulle opere, e come elencati di seguito:

- spese tecniche (inclusi contributi previdenziali) per una percentuale massima dell'8%;
- nel caso di presentazione del Progetto sicurezza le spese tecniche possono essere aumentate di 2 punti percentuali;
- nel caso di perizia geologica, per l'importo preventivato.

E' ammesso anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità. Tale importo viene conteggiato per intero e non rientra nel limite di calcolo del 12% di cui al paragrafo precedente.

In sede di istruttoria finale, a collaudo, non si procede al ricalcolo del rispetto dei massimali sopra descritti se non intervengono stralci significativi rispetto al progetto ammesso a contributo, purché sia rispettato il limite massimo del 12% dei costi generali rispetto alla spesa ammissibile in sede di rendicontazione. Nel verbale di liquidazione finale dovrà essere adeguatamente giustificata la significatività delle varianti in riduzione.

Le voci relative alle opere contenute nel computo metrico estimativo, sia iniziale che finale, dovranno fare riferimento al prezzario dei lavori pubblici della Provincia Autonoma di Trento in corso di validità. Nel caso di opere e lavori diversi o difficilmente confrontabili con quelli a cui fanno riferimento gli elenchi prezzi sopra citati, si assumono i valori indicati negli elaborati progettuali, purché giustificati dal progettista (dichiarazione di congruità dei prezzi).

(C)

Ai sensi dell'art. 44 del Reg. (Ue) n. 1388/2014 saranno ritenute ammissibili le attività intraprese, le iniziative avviate e le spese sostenute a partire dal 1° novembre 2018, relative ai danni materiali ad attivi quali immobili, attrezzature, macchinari, scorte e mezzi di produzione e per perdite di reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell'attività per un periodo non superiore a sei mesi dal 30 ottobre 2018.

Nello specifico il risarcimento riguarda e seguenti danni:

1. danni a edifici, attrezzature e macchinari.
2. perdite di scorte vive e mezzi di produzione.
3. mancato reddito dovute alla sospensione totale o parziale dell'attività secondo i parametri stabiliti dall'art. 44, punto 7, del Regolamento UE n. 1388/2014:

Mancato reddito $E = (A-B) - C + D$

A = (quantità media annua del prodotto ottenuto negli anni 2015-2016-2017 oppure produzione media triennale calcolata sugli anni 2013-2014- 2015-2016-2017 escludendo il valore più alto e il più basso) X (prezzo medio di vendita ricavato)

B = (quantità prodotto ottenuto nell'anno 2018 o in ciascun anno successivo su cui incide la distruzione totale o parziale dei mezzi di produzione) X (prezzo medio di vendita ricavato)

Fa parte della spesa ammissibile a risarcimento anche il costo della perizia di stima relativa al danno subito a seguito della calamità.

4.1 Costi non ammissibili

Non sono considerati ammissibili i seguenti costi:

- a. l'Iva;
- b. il capitale circolante;
- c. i costi di drenaggio;
- d. gli investimenti intesi a conformarsi alle norme dell'Unione in vigore.
- e. investimenti/lavori in economia;
- f. fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario.

In caso di successione per decesso del titolare di impresa individuale, fino alla definizione della successione sono ammissibili fatture intestate ad uno o più eredi;

- g. investimenti in leasing;
- h. oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);
- i. manutenzioni ordinarie.

4.2 Disposizioni generali

1. Possono accedere agli aiuti previsti dal presente bando le aziende agricole e le cooperative agricole, come definite al punto 2 “beneficiari”, che hanno una sede operativa in Provincia di Trento, relativamente a danni subiti su superfici situate nella Provincia di Trento.
2. Il richiedente, alla data di presentazione della domanda deve essere in possesso di un fascicolo aziendale in Provincia di Trento. Qualora ne fosse privo è necessario costituirlo presso un centro agricolo autorizzato. Il fascicolo aziendale rappresenta lo strumento per la verifica delle caratteristiche dell'azienda ai fini dell'ammissibilità della domanda.
3. Sono ammissibili spese pagate dal beneficiario mediante bonifico bancario o postale o mediante Riba, sul conto corrente del beneficiario (conto corrente dedicato, anche in modo non esclusivo, all'iniziativa).
4. Per le particelle e/o le strutture oggetto di intervento, che devono essere presenti nel fascicolo aziendale, è richiesto il possesso a titolo di proprietà o altro diritto reale o negoziale (affitto, locazione, comodato, concessione). Nel caso in cui non si disponga della proprietà è necessaria l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori (fatte salve le disposizioni di cui alla legge 203/82 e ss.mm.ii. n materia di patti agrari). Nel caso di società il requisito della proprietà può essere in capo ad uno o più soci dell'impresa purché tali soci ne qualificano l'attività. La proprietà può essere anche di coadiutori familiari facente parte dell'impresa familiare del richiedente ai sensi dell'art. 230 bis del codice civile. In presenza di proprietà in parte o in toto dei figli minori del richiedente è necessaria l'autorizzazione del giudice tutelare.
5. Nel caso in cui il contratto che conferisce la proprietà a titolo negoziale abbia una scadenza anteriore a quella prevista dal vincolo di destinazione d'uso di cui al successivo punto 9 “Obblighi a carico dei richiedenti”, tale contratto dovrà essere rinnovato dal beneficiario, alla scadenza, per poter rispettare detto vincolo.
6. Qualora richiesto per la tipologia di iniziativa è necessario che, il richiedente sia in possesso del titolo urbanistico in corso di validità per dimostrare la cantierabilità dell'intervento. Gli estremi del titolo urbanistico saranno richiesti prima di procedere alla concessione del contributo;

7. eventuale dichiarazione del progettista in merito alla necessità della redazione del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. 81/08 e ss. mm. e ii..

5. MISURA DELL'INTERVENTO PUBBLICO

La percentuale di contributo è prevista **nel 75%** della spesa ammissibile, **ridotta al 60%** nel caso in cui il bene, la produzione agricola o i mezzi di produzione non siano assicurati.

Nel caso in cui le iniziative oggetto di danno per le quali viene richiesto il contributo siano assicurate, è necessario procedere alla detrazione dei pagamenti nell'ambito delle polizze assicurative.

Il calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria della domanda iniziale sottraendo dalla spesa ammissibile l'importo dell'indennizzo riconosciuto e attestato dalla compagnia assicuratrice. Sull'importo risultante sarà calcolato il 75%. Il medesimo calcolo sarà effettuato in sede di istruttoria di liquidazione finale sulla base della spesa effettivamente sostenuta e rendicontata.

Gli aiuti saranno concessi nel seguente modo:

- per contributi di importo pari o inferiori a euro 10.000,00 in un'unica soluzione;
- per altre tipologie di contributi di importo superiore a 10.000,00 in rate costanti, di 4 anni, di pari importo.

I pagamenti saranno effettuati nel seguente modo:

- nel caso di concessione in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione;
- nel caso di concessione in annualità: entro 60 giorni dalla presentazione della rendicontazione per le rate maturate, le restanti sono liquidate entro il 30 settembre di ciascun anno.

Le modalità di concessione potranno essere riviste in relazione alle risorse assegnate dallo Stato con il DPCM 27 febbraio 2019 che saranno destinate all'intervento di cui ai presenti criteri.

6. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E ISTRUTTORIA

6.1 Presentazione delle domande

Le domande possono essere presentate a partire dal 10 gennaio 2019 ed entro il 1° aprile 2019

Le domande presentate fuori dai termini stabiliti dalla Giunta provinciale sono irricevibili.

Le domande devono essere presentate corredate della documentazione prevista per le iniziative programmate, come elencata al successivo punto 6.3.

Le domande, redatte in conformità alla modulistica predisposta dalla struttura competente in materia di agricoltura e disponibile sul sito www.modulistica.provincia.tn.it, possono essere presentate con le seguenti modalità: